

N. 00303/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01287/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2012, proposto da:
Ferdinando Pedone, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Emanuele Petronella, Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Domenico Emanuele Petronella in Bari, via Principe Amedeo n.165;

contro

Comune di Polignano a Mare, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Costantino, con domicilio eletto presso Giorgio Costantino in Bari, via Argiro n.90;

per l'annullamento

della nota del 4 agosto 2012, prot. n. 0017800, notificata in pari data, a firma del Dirigente del II Settore e del Settore autonomo aa.pp. del comune di Polignano a Mare, avente ad oggetto: “divieto di inizio attività somministrazione alimenti e bevande e pubblico spettacolo area pertinenziale pubblico esercizio “Plenilunio paradiso”;

nonché (e ove occorra):

della raccomandata a.r. del 19 luglio 2012, prot. n. 16151, anticipata a mezzo fax, in pari data, a firma del Dirigente del II Settore e del Settore autonomo aa.pp. del comune di Polignano a Mare, avente ad oggetto “preavviso di rigetto” con riferimento a “richiesta di autorizzazione amministrativa per esercizio attività di somministrazione alimenti e bevande in aree esterne di pertinenza dell’immobile di via San Vito n. 64;

di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché ignoti in quanto lesivi;

nonché per

il risarcimento del danno ex art. 30, comma 2, cod. proc. amm., subito dal ricorrente in conseguenza dell’ “illegittimo esercizio dell’attività amministrativa” da parte dell’ente resistente;

nonché (ricorrendone estremi e presupposti) per il risarcimento del danno ex art. 26, comma 2, cod. proc. amm.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Polignano A Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Franco Gagliardi La Gala, Domenico Emanuele Petronella e Riccardo Pezzuto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, il Comune resistente ha imposto all'odierno ricorrente, proprietario di un manufatto originariamente adibito a civile abitazione (identificato dalla p.lla n.10 del foglio di mappa n.16) e della relativa vasta area esterna circostante, identificata dalla p.lla n.11 del foglio di mappa n.16, l'assoluto divieto di esercizio di attività di bar-somministrazione di alimenti e bevande, nonché della tenuta di attività di spettacoli nell'area esterna pertinenziale al manufatto in questione.

Tanto ha disposto, ritenendo che il richiesto cambio di destinazione d'uso da abitazione a locale commerciale, assentito con permesso di costruire n. 044-2012, riguardasse il solo manufatto ma non la relativa area esterna.

Contro tale provvedimento insorge l'odierno ricorrente, lamentandone, con unico articolato motivo di ricorso, l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza, erroneità.

La domanda di annullamento è fondata e valgono, sul punto le analoghe considerazioni espresse dalla Sezione in merito ad altro ricorso, trattato in pari data, tra le medesime parti, recante n. 1286/2012.

Il punto nodale della decisione risiede, come già evidenziato dalla Sezione nella fase cautelare, conclusasi con l'adozione di ordinanza sospensiva (n. 795/2012) del provvedimento impugnato, nell'esatta individuazione dell'oggetto del permesso di costruire n. 044-2012 che ha consentito il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile.

Ha ritenuto il Comune resistente che tale provvedimento attenesse la sola p.lla n. 10 (cioè il manufatto) e non anche l'area esterna circostante (p.lla n.11), sicchè la sua adibizione ad area a servizio del

locale commerciale, funzionale alla consumazione degli alimenti e bevande ivi preparati, fosse abusiva ed illegittima.

Così non è.

In tale senso depongono una serie di inequivoci elementi.

In primo luogo, in tal senso depone il dato testuale: il permesso di costruire n. 044-2012 (che ha autorizzato il mutamento funzionale della destinazione d'uso, realizzato senza modifica di sagome, prospetti ed opere esterne) attiene, come si legge espressamente nella sua prima pagina, le p.lle 10 e 11.

A ciò si aggiunga (ed in questo i dati di maggior rilievo) che sia la relazione tecnica di accompagnamento alla domanda, sia la tavola progettuale n. 5 indicano esplicitamente l'area esterna quale area in cui collocare i banconi bar e gli arredi da utilizzare per l'esercizio commerciale (trattasi nella specie, di graziosa villetta e relativo vasto giardino adibito a locale per il consumo di alimenti e bevande), il tutto senza variazione della sistemazione esterna degli spazi e delle relative piantumazioni, già in precedenza assentite con precedenti permessi di costruire in sanatoria (atti divenuti tutti inoppugnabili e puntualmente indicati in ricorso, nonché nell'ordinanza impugnata cui si rinvia).

Sulla scorta di tali evidenti quanto dirimenti considerazioni, non può essere condiviso l'assunto dell'ente resistente, secondo cui il mutamento di destinazione d'uso assentito riguarderebbe il solo manufatto e non la circostante area esterna.

Sulla scorta di tali considerazioni, non può che concludersi che l'ordinanza impugnata si fonda su di un assunto assolutamente erroneo.

Il mutamento di destinazione d'uso, infatti, va ritenuto riferibile anche all'area esterna (p.lla n. 11), in forza del suddetto permesso di costruire che rappresenta, pertanto, il titolo legittimante idoneo ad escludere l'abuso riscontrato.

Sulla scorta delle considerazioni appena esposte, il ricorso, nella sua parte impugnatoria, va accolto.

In ordine alla portata conformativa dell'odierno giudicato, tuttavia, si impongono alcune precisazioni.

L'annullamento pronunciato si limita ad escludere che elemento fondante del divieto di esercizio dell'attività di somministrazione e spettacolo possa rinvenirsi nell'oggetto del permesso di costruire n. 044-2012.

Resta fermo, tuttavia, che l'esercizio delle attività in questione debba risultare supportato da idonei titoli autorizzativi relativamente all'area esterna.

Diversa sorte rispetto alla domanda impugnatoria merita, invece, la domanda risarcitoria, rimasta del tutto sfornita di prova.

Peraltro – ed in ciò un ulteriore ragione del rigetto della stessa- la tutela cautelare intervenuta nell'immediatezza dell'adozione del provvedimento impugnato, esclude che il ricorrente abbia patito alcun detrimento patrimoniale e non in conseguenza dell'ordinanza annullata.

La parziale reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese di lite.

Del tutto indimostrata è, infine, la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 26, co 2 cpa, avendo il Comune resistente evidenziato idonee ragioni per la resistenza in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l'effetto annulla nota del 4 agosto 2012, prot. n. 0017800, del comune di Polignano a mare.

Rigetta nella restante parte.

Spese di lite compensate integralmente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore

Rosalba Giansante, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)